

Codice DB2013

D.D. 22 ottobre 2013, n. 826

Commissione regionale ECM - Approvazione Regolamento.

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si legge che "...la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista", e che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale e accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lgvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma);

Vista la Delibera n. 7 -2208 del 22/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento relativo al nuovo sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, delineato a seguito delle indicazioni nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, successivamente dettagliate nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010;

Visto che il nuovo sistema regionale di governo della formazione continua in sanità, approvato con la su citata DGR n. 7-2208 del 22/06/2011, individuava, fra gli altri, l'organismo denominato Commissione regionale ECM;

Vista la D.D. n. 526 del 3/07/2013 con la quale si definiva il trasferimento della Commissione ECM dall'Agenzia AReSS al competente settore regionale "Personale del SSR e Affari Generali", ai sensi delle Leggi Regionali 28/12/2012, n. 18, art. 24 e 7 maggio 2013, n.8, nonché della conseguente DGR n. 16-5956 del 17/06/2013 con la quale la Giunta regionale ha individuato le funzioni da trasferire all'IRES Piemonte ai sensi dell'art. 40, comma 1, della l.r. n. 8/2013, su citata, mantenendo le restanti competenze in carico agli uffici regionali;

Ritenuto necessario procedere con la definizione di un nuovo Regolamento per il corretto funzionamento della su citata Commissione regionale ECM;

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92;

Vista la l.r. 10/1998;

Vista la l.r. 18/2012;

Vista la l.r. 8/2013;

Vista la DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011;

Vista la DGR n. 16-5956 del 17/06/2013;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 526 del 3/07/2013;

determina

- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, l'allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM), parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Claudio Baccon

Allegato

SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITA'

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ECM

Indice degli articoli:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Condizioni generali

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Funzioni della Commissione Scientifica

Art. 5 - Funzioni del Presidente e/o del delegato

Art. 6 - Riunioni della Commissione/Convocazione

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

Art. 8 - Gruppi di lavoro

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione per l'Educazione continua in medicina (ECM)

Art. 2

Condizioni generali

Con DGR n° 7 del 22/06/2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema organizzativo di massima per il governo regionale della formazione continua, ai sensi ed in riferimento alle indicazioni emanate in merito dalla Conferenza Stato Regioni. Con il medesimo atto viene individuata, fra gli altri organismi, la Commissione per l'Educazione Continua in Medicina (Commissione ECM) con funzioni di supporto tecnico-scientifico al competente Assessorato regionale alla Tutela Salute e Sanità in materia di formazione sanitaria.

Con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 3/07/2013 è stata confermata, in capo al settore "Personale del SSR e Affari Generali", la costituzione della Commissione ECM regionale;

Art. 3

Composizione

La Commissione ECM risulta così composta:

- dal Presidente nella persona del Responsabile del Settore "Personale del SSR e Affari generali"
- da componenti individuati da appositi atti regionali, di cui 1 con delega del Presidente per sua eventuale sostituzione

Art. 4

Funzioni della Commissione ECM

La Commissione ECM si occuperà in particolare di:

- a) definire e verificare l'applicazione dei criteri per l'accreditamento dei provider:
 - definizione e aggiornamento di un manuale per il processo di accreditamento provider, con riferimento ai profili di competenza dei docenti, ai possibili conflitti d'interesse e all'eventuale sistema di sponsorizzazione degli eventi;
- b) fornire ai competenti organismi il materiale necessario all'analisi e al controllo della qualità della formazione erogata, esprimendo pareri sul funzionamento complessivo delle procedure informatiche di accreditamento;
- c) studiare e accompagnare l'implementazione di nuove metodologie didattiche fra cui la Formazione a Distanza, la Formazione sul Campo, la Formazione Blended, ed altre metodologie (ricerca, autoformazione), individuando i criteri di attribuzione dei relativi crediti;
- d) produrre i report necessari all'Osservatorio regionale per la qualità della formazione, suggerendo eventuali sistemi di lettura e di analisi dei dati presenti sulla piattaforma ECM

- e) garantire la definizione dei contenuti del dossier formativo, individuale e di gruppo, sia per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale sia per i Liberi Professionisti;
- f) sviluppare e approfondire argomenti e proposte provenienti dai competenti organismi regionali al fine di supportare lo sviluppo del sistema formativo piemontese;
- g) studiare accompagnare l'implementazione dell'attuale piattaforma in relazione agli sviluppi futuri

Art. 5

Funzioni del Presidente e/o del delegato

Il Presidente o suo delegato

- convoca la Commissione
- redige l'ODG
- presiede la seduta
- sottopone il verbale della seduta precedente all'approvazione
- coordina l'andamento dei lavori in base all'ODG
- al termine della seduta verifica i punti trattati e quelli rinviati a successiva seduta
- definisce la data dell'incontro successivo

Art. 6

Riunioni della Commissione/Convocazione

L'avviso di convocazione della Commissione indica gli argomenti all'O.d.G. della seduta, la data, l'ora ed il luogo della stessa.

In caso di urgenza il Presidente o suo delegato convoca la Commissione invitando i componenti almeno 24 ore prima della seduta e comunicando l'ordine del giorno.

La Commissione può essere convocata anche su iniziativa di un numero non inferiore a un terzo dei componenti.

I documenti licenziati dalla Commissione assumeranno carattere ufficiale dopo l'approvazione in seduta deliberativa.

Per la seduta deliberativa occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

Alla seduta partecipano di diritto i rappresentanti della Segreteria Scientifica ECM, che collaborano allo svolgimento delle attività ECM presso il settore "Personale del SSR e Affari Generali", nonché soggetti esterni, esperti in formazione, su proposta e esplicita richiesta della Commissione.

Delle sedute verrà redatto apposito verbale da approvare ad inizio della successiva seduta.

Art. 8

Gruppi di lavoro

La Commissione può avvalersi di gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche inerenti la formazione continua e strettamente correlate al Sistema ECM Piemonte. I gruppi di lavoro vedono la partecipazione di professionisti afferenti ai provider del sistema, esperti in materia.

Gli obiettivi del gruppo vengono definiti dalla Commissione e i membri della stessa risulteranno referenti dei gruppi costituiti.